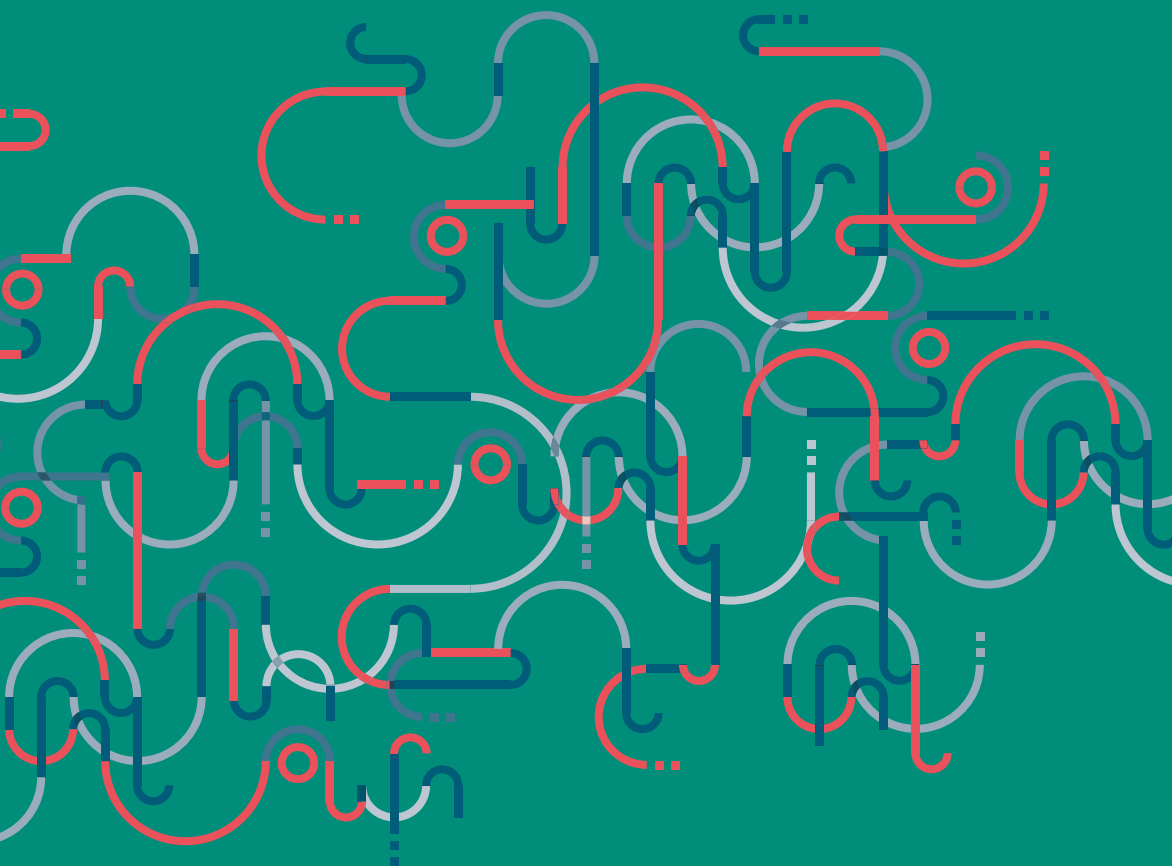


Codice di condotta sull'integrità scientifica

accademie-svizzere.ch





Con la presente pubblicazione, le Accademie svizzere delle scienze contribuiscono agli obiettivi di sviluppo sostenibile 4, 5 e 17.

- > un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
- > eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html



Codice di condotta sull'integrità scientifica

Impressum

EDITORE

Accademie svizzere delle scienze • Laupenstrasse 7 • casella postale • 3001 Berna • Svizzera
+41 31 306 92 20 • info@swiss-academies.ch • accademie-svizzera.ch

 [academies_ch](https://twitter.com/academies_ch)  [swiss_academies](https://www.instagram.com/swiss_academies)  [Swiss Academies of Arts and Sciences](https://www.youtube.com/SwissAcademies)

CONTATTO

Commissione di integrità scientifica

Karin M. Spycher, responsabile Commissione di integrità scientifica

Accademie svizzere delle scienze • Laupenstrasse 7 • casella postale • 3001 Berna • Svizzera
+41 31 306 92 20 • integrity@swiss-academies.ch • go.swiss-academies.ch/integrity

AUTRICI E AUTORI

- Aebi-Müller Regina E., Università di Lucerna, Fondo nazionale svizzero
- Blatter Inge, Fondo nazionale svizzero
- Brigger Joël, Innosuisse
- Constable Edwin Charles, Università di Basilea, Accademie svizzere delle scienze
- Eglin Noëmi, swissuniversities
- Hoffmeyer Pierre, Università di Ginevra, Accademie svizzere delle scienze
- Lautenschütz Claudia, Fondo nazionale svizzero
- Lienhard Andreas, Università di Berna, swissuniversities
- Pirinoli Christine, Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale (HES-SO), swissuniversities
- Röthlisberger Markus, Fondo nazionale svizzero
- Spycher Karin M., Accademie svizzere delle scienze

TRADUZIONE

Trad8 Särl, Delemonte

LETTORATO E CORRETTORATO

- books&rights, Zurigo (EN)
- Grundbacher Daniele, Berna (FR)
- Loringhett Dimitri, USI, Lugano (IT)
- Marcon Delia, Accademie svizzere delle scienze, Berna (IT)
- Zurbuchen Christine, Accademie svizzere delle scienze, Berna (DE)

LAYOUT

PUSH'N'PULL, Berna

STAMPA

Vögeli AG, Langnau

Prima edizione, 2021. Il Codice è disponibile gratuitamente presso le Accademie svizzere delle scienze.

Copyright: ©2021 Accademie svizzere delle scienze. Pubblicazione open-access, con licenza Creative Commons Attribution (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Pertanto, il contenuto della pubblicazione può essere utilizzato, condiviso e riprodotto senza restrizioni e in qualsiasi forma, a condizione che l'autore e la fonte siano adeguatamente citati.

ISSN (print): 2571-7774 / ISSN (online): 2571-7782

PROPOSTA DI CITAZIONE

Accademie svizzere delle scienze (2021): Codice di condotta sull'integrità scientifica.
go.swiss-academies.ch/integrity. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4710680>

Sintesi

Dalla pubblicazione nel 2008 del documento «Principi di base e regole di procedura inerenti all'integrità nella ricerca scientifica» ad opera delle Accademie svizzere delle scienze, il mondo scientifico è considerevolmente cambiato. È stato quindi istituito un gruppo di esperti composto da rappresentanti delle Accademie svizzere delle scienze, del Fondo nazionale svizzero, di swissuniversities e di Innosuisse per elaborare il presente **Codice di condotta sull'integrità scientifica** e tenere conto degli sviluppi degli ultimi anni. Il codice si rivolge a tutti gli attori coinvolti nella generazione, nella diffusione e nella promozione del sapere nel sistema di formazione superiore svizzero. Tra questi rientrano scienziati, istituzioni e organizzazioni di promozione. Le istituzioni e le organizzazioni di promozione rivestono un ruolo speciale in questo senso. Il loro compito è quello di assicurare le condizioni quadro affinché l'integrità scientifica possa essere garantita.

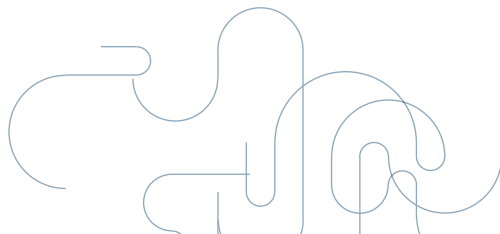
L'integrità scientifica si basa sul rispetto dei principi di base e delle loro molteplici attuazioni legate al contesto. Tali principi guidano gli scienziati nelle loro attività di ricerca e di insegnamento nonché nel loro modo di confrontarsi con le sfide pratiche, etiche e intellettuali. Il presente codice contribuisce a garantire che si consideri e adotti un atteggiamento corrispondente e che venga consolidata sul lungo periodo una cultura dell'integrità scientifica. In tale contesto, un **comportamento integro sul piano scientifico** è soggetto ai principi di base di «affidabilità», «onestà», «rispetto» e «responsabilità» e si attiene alle attuazioni di tali principi di base applicabili in un dato quadro di riferimento.

Il codice è da considerarsi un documento in continuo aggiornamento. L'obiettivo è quello di consolidare un comportamento integro sul piano scientifico in tutti gli aspetti della ricerca e dell'insegnamento, soprattutto anche in relazione alla formazione e alla promozione delle nuove leve. Il documento si propone inoltre di creare una cultura dell'integrità della ricerca nella comunità scientifica, che consideri il codice come una base riconosciuta e non come un regolamento imposto. Esso promuove la comprensione comune e la parità di trattamento nella gestione delle violazioni dell'integrità scientifica all'interno e tra le istituzioni. Il codice considera anche gli attuali sviluppi nei campi dell'Open Science e dei social media ed esamina il tema dei termini di prescrizione da diverse prospettive. Inoltre, fornisce raccomandazioni concrete sulla struttura delle organizzazioni di protezione dell'integrità e sulla procedura da seguire.

Indice

Sintesi	5
Ringraziamento	9
Dichiarazione d'intenti	10
1. Introduzione	11
2. Obiettivi e destinatari	13
3. Principi di base dell'integrità scientifica	15
3.1 Definizione	15
3.2 Principi di base dell'integrità scientifica	15
4. Attuazione dei principi di base	17
4.1 Principi e strutture	17
4.2 Collaborazione istituzionale	17
4.3 Pubblicazione e diffusione	18
4.4 Qualifica di autore	18
4.5 Gestione dei dati	19
4.6 Giudizio e valutazione	20
4.7 Processo di ricerca	20
4.8 Donazioni private	21
5. Violazioni dell'integrità scientifica	22
5.1 Inquadramento giuridico	22
5.2 Definizione delle violazioni	22
5.2.1 Premessa	22
5.2.2 Fabbicazione di dati o risultati presunti	23
5.2.3 Falsificazione	23
5.2.4 Plagio	23
5.2.5 Comportamento scorretto per quanto riguarda la qualifica di autore	24
5.2.6 Liste di pubblicazione non corrette	24

5.2.7	Gestione scorretta dei dati e dei materiali	24
5.2.8	Comportamento scorretto nella collaborazione	24
5.2.9	Comportamento scorretto nella valutazione e nelle revisioni paritarie (peer review)	25
5.2.10	Comportamento scorretto nelle procedure riguardanti l'integrità scientifica	25
5.2.11	Altre forme di comportamento scorretto in ambito scientifico	26
6.	Organizzazione procedurale e principi di base procedurali	27
6.1	Premessa	27
6.2	Responsabilità	27
6.3	Organizzazione procedurale	28
6.3.1	Consultazione e arbitraggio	28
6.3.2	Indagine	29
6.3.3	Decisione	29
6.3.4	Appello	30
6.4	Principi procedurali	30
6.4.1	Avvio della procedura	30
6.4.2	Audizione	30
6.4.3	Patrocinatore legale	30
6.4.4	Documentazione ed esame degli atti	32
6.4.5	Discrezione	32
6.4.6	Parzialità e prevenzione dei conflitti d'interesse	32
6.4.7	Segnalazioni anonime	32
6.4.8	Informazione e comunicazione	33
6.4.9	Scambio di dati	33
6.4.10	Prescrizione	34
6.5	Sanzioni	35

APPENDICE**36**

Ringraziamento

Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento ai membri del gruppo di esperte ed esperti sull'integrità scientifica, i quali, oltre a partecipare alle riunioni ordinarie, hanno investito numerose ore di lavoro nella redazione del presente Codice. Senza il sostegno da loro fornito in termini di conoscenze ed esperienza, il presente Codice non avrebbe mai visto la luce nella forma odierna. Un grazie di cuore va ugualmente alle collaboratrici e ai collaboratori delle amministrazioni di swissuniversities, del Fondo nazionale svizzero e di Innosuisse per la straordinaria disponibilità a elaborare insieme gli obiettivi e a realizzarli con grande perseveranza.

MARCEL TANNER

Presidente, Accademie svizzere delle scienze

Dichiarazione d'intenti

Il Codice descrive un concetto comune di integrità scientifica e definisce le responsabilità che ne conseguono nel contesto dei principi di buona prassi. Esso serve come punto di riferimento per le università e altre istituzioni, così come le organizzazioni di promozione della ricerca scientifica, per verificare, specificare ulteriormente e aggiornare le loro linee guida in conformità con il Codice.

Le organizzazioni coinvolte nell'elaborazione del Codice - le Accademie svizzere delle scienze, swissuniversities, il Fondo nazionale svizzero e Innosuisse - si impegnano a utilizzarlo come base per l'attuazione in seno alle singole istituzioni, nella convinzione che contribuisca alla chiarezza e alla coerenza della ricerca scientifica nonché al rafforzamento dell'integrità scientifica e dell'eccellenza della ricerca e dell'insegnamento così come, in definitiva, della Svizzera quale polo scientifico. Le istituzioni partecipanti si impegnano a garantire l'implementazione dei principi di integrità in seno alla comunità scientifica in modo da evitare i comportamenti scorretti.

MARCEL TANNER

Accademie svizzere delle scienze

MATTHIAS EGGER

Fondo nazionale svizzero

YVES FLÜCKIGER

swissuniversities

ANDRÉ KUDELSKI

Innosuisse

CLAUDIA APPENZELLER

Accademie svizzere delle scienze

ANGELIKA KALT

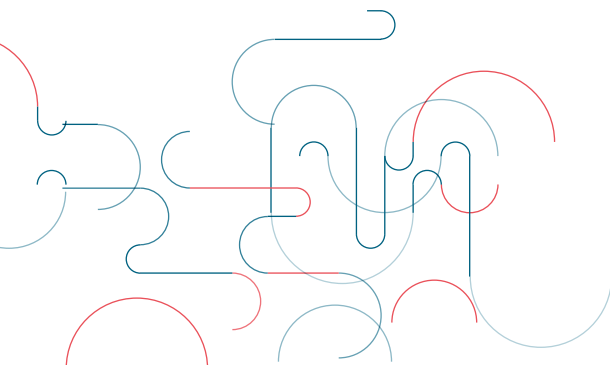
Fondo nazionale svizzero

MARTINA WEISS

swissuniversities

ANNALISE EGGIMANN

Innosuisse



1. Introduzione

L'adozione di un comportamento integro è un'aspettativa fondamentale nella vita sociale e questo è particolarmente evidente nell'ambito scientifico. In virtù della sua elevata rivendicazione di autonomia, la scienza ha una grande responsabilità e l'obbligo di automonitorarsi e autoregolarsi costantemente e di adottare un comportamento integro. Le istituzioni e le organizzazioni di promozione forniscono le basi necessarie.

Affidabilità, onestà, rispetto e responsabilità costituiscono i principi di base dell'integrità scientifica. Essi rappresentano il prerequisito per l'indipendenza e la credibilità della scienza e delle sue discipline, per la comprensibilità e la riproducibilità dei risultati della ricerca così come per la loro accettazione da parte della società. In quanto sistema che opera secondo regole specifiche, la scienza ha la responsabilità di creare strutture e condizioni quadro che promuovono ed esigono l'integrità scientifica.

Dalla pubblicazione nel 2008 del documento «Principi di base e regole di procedura inerenti all'integrità nella ricerca scientifica» ad opera delle Accademie svizzere delle scienze, nel mondo scientifico sono cambiate molte cose. Per esempio, gli sforzi dell'Open Science hanno consentito ai ricercatori l'accesso a database e risultati di ricerca sempre più ampi. Allo stesso tempo, gli sviluppi tecnologici hanno portato a una maggiore interconnessione tra gli attori scientifici, che ha aperto la strada anche a nuove modalità di comunicazione e di pubblicazione, in particolare nel settore dei social media o nel mondo virtuale. Questi sviluppi offrono nuove opportunità e aumentano la trasparenza, ma richiedono anche una maggiore attenzione in materia d'integrità scientifica. Nel contempo, la ricerca scientifica e l'insegnamento sono sempre più sotto la lente delle parti interessate, sia private che pubbliche, dell'opinione pubblica e della politica nazionale e internazionale. Tutti questi soggetti non solo chiedono ragione dei costi e dei benefici, ma a loro volta pretendono un comportamento integro in tutti i settori. Infine, l'aumento degli oneri amministrativi, la mancanza di tempo, le difficoltà finanziarie e la forte concorrenza sono tutti fattori che possono indurre alcuni ad aggirare le regole dell'integrità scientifica.

Questa riedizione dei principi di base e delle regole di procedura del 2008, rinominata **Codice di condotta sull'integrità scientifica**, è stata elaborata considerando questi sviluppi.

Il codice si apre con gli obiettivi e i destinatari (→ capitolo 2). Esso comprende precisazioni relative ai principi di base dell'integrità scientifica e alla loro attuazione (→ capitoli 3 e 4), descrive i comportamenti che violano l'integrità scientifica (→ capitolo 5) e raccomanda strutture e procedure per affrontare tali violazioni (→ capitolo 6). Infine l'appendice, in maniera distinta dal codice, mostra che le violazioni dell'integrità scientifica possono allo stesso tempo costituire anche violazioni di disposizioni legali e cita alcune norme a titolo esemplificativo.

Il codice fornisce una base per i regolamenti e per le linee guida delle istituzioni e delle organizzazioni di promozione in materia d'integrità scientifica. Tutti gli attori del settore scientifico dovrebbero rispettare gli standard di questo codice, precisare ulteriormente le proprie regole interne e considerarle come base vincolante.

2. Obiettivi e destinatari

Il codice si propone i seguenti **obiettivi**:

- contribuire alla promozione di un comportamento integro sul piano scientifico in tutti gli aspetti della ricerca e dell'insegnamento. L'integrità scientifica è praticata dalla comunità scientifica e riveste grande importanza, soprattutto per quanto riguarda la formazione e la promozione delle nuove leve scientifiche (prevenzione);
- promuovere una comprensione comune di quali comportamenti costituiscono violazioni dell'integrità scientifica. Il codice serve quindi a garantire coerenza, efficienza e trasparenza nell'identificazione e nel trattamento delle violazioni dell'integrità scientifica e contribuisce a prevenirle;
- fare in modo che tutte le istituzioni trattino allo stesso modo le violazioni dell'integrità scientifica. Il codice identifica una serie di principi di base per l'organizzazione delle procedure e per il trattamento delle violazioni dell'integrità scientifica;
- fornire una base per i regolamenti e per le linee guida delle istituzioni e delle organizzazioni di promozione in materia d'integrità scientifica¹.

Per raggiungere tali obiettivi, il presente codice fornisce **principi di base e raccomandazioni**:

- principi di base (→ cap. 3 Principi di base dell'integrità scientifica), principi interdisciplinari e interistituzionali inerenti l'integrità scientifica (→ cap. 4 Attuazione dei principi di base) e violazioni (→ cap. 5 Violazioni dell'integrità scientifica). Questi non precludono ulteriori regolamenti o chiarimenti;
- raccomandazioni per la costituzione di organizzazioni di protezione dell'integrità e per la procedura (→ capitolo 6 Organizzazione procedurale e principi di base procedurali). L'attuazione concreta avviene nel quadro dei regolamenti e delle responsabilità corrispondenti delle istituzioni e delle organizzazioni di promozione.

Il codice si rivolge a tutti gli attori coinvolti nella generazione, nella diffusione e nella promozione del sapere nel sistema d'istruzione superiore svizzero. Tra questi rientrano in particolare i seguenti **destinatari**:

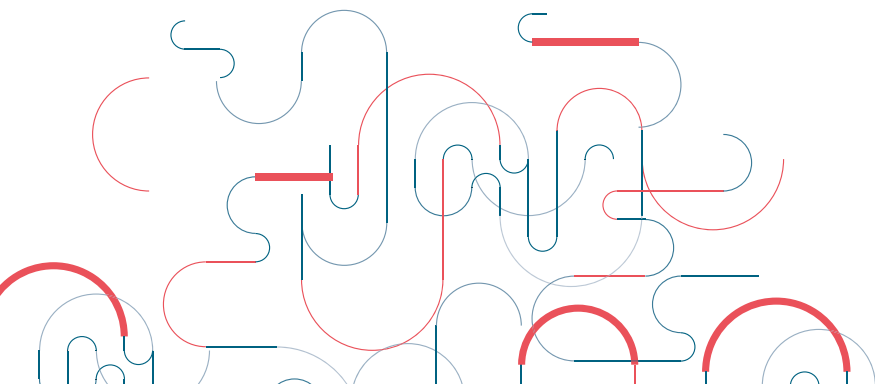
- gli scienziati, che comprendono sia i ricercatori, sia le persone impegnate nell'insegnamento; gli studenti a tutti i livelli nel corso delle loro attività scientifiche²; (di seguito «scienziati»);

¹ La Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) del 14 dicembre 2012 stabilisce che le istituzioni di promozione della ricerca (art. 12 cpv. 3) e i centri di ricerca universitari (art. 26 cpv. 1 lett. b e c) devono prevedere direttive o regole relative all'integrità scientifica.

² Per esempio, nell'ambito di tesi.

- le scuole universitarie federali, le università cantionali, le scuole universitarie professionali, le alte scuole pedagogiche, gli ospedali universitari e altre istituzioni di formazione e di ricerca (di seguito «istituzioni»);
- organizzazioni di promozione come per es. le Accademie svizzere delle scienze, il Fondo nazionale svizzero (FNS) e l'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse) (di seguito «organizzazioni di promozione»).

Le istituzioni e le organizzazioni di promozione chiariscono il presente codice e ne tengono conto come base vincolante nell'elaborazione dei loro regolamenti interni. Il codice è considerato lo standard applicabile o supplementare per le collaborazioni scientifiche. In particolare esso funge da base anche per le aziende e le case editrici nel settore scientifico.



3. Principi di base dell'integrità scientifica

3.1 Definizione

L'integrità scientifica si basa sul rispetto dei principi di base e delle loro molteplici concretizzazioni legate al contesto. Tali principi guidano gli scienziati nelle loro attività di ricerca e di insegnamento nonché nel loro modo di confrontarsi con le sfide pratiche, etiche e intellettuali. Questo codice contribuisce a garantire che si consideri e adotti un atteggiamento corrispondente e che venga consolidata sul lungo periodo una cultura dell'integrità scientifica.

Un comportamento integro sul piano scientifico

- è soggetto all'osservanza dei principi di base di «affidabilità», «onestà», «rispetto» e «responsabilità» (→ cfr. 3.2 Principi di base dell'integrità scientifica) e
- rispetta le attuazioni di tali principi di base applicabili in un dato quadro di riferimento.

Tali attuazioni dei principi di base di cui sopra, spesso specifiche per ogni disciplina, sono definite **buona prassi scientifica**. Questo si riferisce, per esempio, ai requisiti relativi al disegno dello studio, alle regole di citazione o alle pratiche relative alla qualifica di autore delle pubblicazioni. Gli standard corrispondenti sono definiti da società professionali (inter)nazionali, accademie, istituzioni o dai relativi dipartimenti e facoltà e sono riconosciuti dalle rispettive comunità scientifiche come buona prassi scientifica vincolante. Questa formulazione scritta diviene così parte della definizione di integrità scientifica.

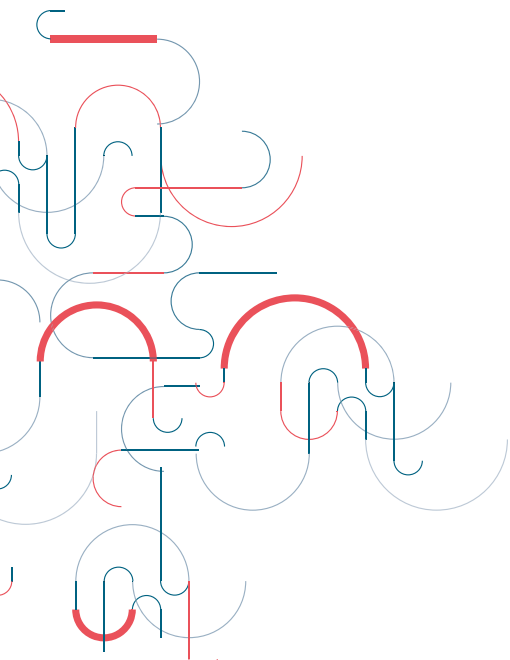
Il presente codice si occupa dei principi di base interdisciplinari e della loro attuazione.

3.2 Principi di base dell'integrità scientifica

³ ALLEA: The European Code of Conduct for Research Integrity. <https://allea.org/code-of-conduct/> (aggiornato al: 3.12.2020).

I principi di base dell'integrità scientifica sono ben riassunti nel «Codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca» (ALLEA, 2017)³. Su questa base, il presente codice stabilisce quattro principi di base. Questi possono essere riassunti sotto il principio guida dell'**obbligo di diligenza scientifica** e si applicano senza restrizioni e a tutte le discipline:

- **AFFIDABILITÀ** al fine di garantire la qualità della ricerca e dell'insegnamento per massimizzare la credibilità e la fiducia nella scienza. L'affidabilità si riflette in particolare nella progettazione, nella metodologia e nell'analisi. Implica trasparenza e comprensibilità;
- **ONESTÀ** nello sviluppare, elaborare, condurre, rivedere, valutare, riferire e comunicare la ricerca e l'insegnamento. Tali attività vengono svolte in modo trasparente e con la massima imparzialità possibile;
- **RISPETTO** per i colleghi del settore scientifico, per le persone in formazione, per i partecipanti a studi e ricerche, per la società, il patrimonio culturale, gli ecosistemi e l'ambiente. Questo viene fatto tenendo conto della diversità delle persone interessate e riconoscendo le loro biografie specifiche;
- **RESPONSABILITÀ** per la ricerca dall'idea alla valorizzazione e al trasferimento, per la sua gestione e organizzazione, per la formazione, la supervisione, l'utilizzo attento delle risorse e il tutoraggio.



4. Attuazione dei principi di base⁴

I principi di base dell'integrità scientifica (→ cfr. capitolo 2 **Principi di base dell'integrità scientifica**) devono essere attuati mediante la definizione di standard⁵. Tali standard promuovono una cultura dell'integrità scientifica.

4.1 Principi e strutture⁶

- Le istituzioni e le organizzazioni di promozione assicurano che tutti i principi di base siano una parte centrale della loro cultura. Prevedono quindi l'istituzione di un organismo d'integrità (→ cfr. 6.1 **Premessa**) che è responsabile della sensibilizzazione e della formazione, nonché dell'accesso alle informazioni come ad esempio ai regolamenti.
- Le istituzioni, le organizzazioni di promozione e gli scienziati fanno sì che i principi di base confluiscono nella formazione, nell'insegnamento e nello sviluppo professionale di tutti gli studenti e gli scienziati in tutte le fasi della carriera. L'integrità scientifica è parte integrante delle formazioni pre- e post-laurea.
- Le istituzioni e le organizzazioni di promozione s'impegnano ad adottare procedure trasparenti e basate sull'integrità per le assunzioni, le promozioni e il conferimento di mandati, così come per la composizione degli organismi⁷.
- Le istituzioni e le organizzazioni di promozione dispongono di procedure rapide e trasparenti per indagare su eventuali violazioni dell'integrità scientifica, se necessario con il coinvolgimento di un organismo specializzato opportunamente incaricato (→ cfr. cap. 6 **Organizzazione procedurale e principi di base procedurali**).
- Le istituzioni e le organizzazioni di promozione hanno a disposizione una serie adeguata e trasparente di sanzioni. Se al termine della procedura viene dimostrato un comportamento scorretto in ambito scientifico, questo viene sanzionato tenendo conto della proporzionalità e della parità di trattamento e, se del caso, in collaborazione con altre istituzioni e organizzazioni di promozione a cui la persona interessata è affiliata.

⁴ La presentazione e il contenuto si basano in parte sul Codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca (di seguito: ALLEA, 2017).

⁵ Per quanto riguarda l'attuazione dei principi di base, vi sono strumenti che offrono un ottimo supporto, cfr. per esempio [www.rri-tools.eu](https://irafpa.org/) o <https://irafpa.org/> (link aggiornati a: agosto 2020).

⁶ In linea con l'ALLEA (2017):

2.1 Ambiente di ricerca.

⁷ Vedi 6.4.9 Scambio di dati.

⁸ In linea con l'ALLEA (2017):
2.6 Collaborazione.

4.2 Collaborazione istituzionale⁸

- Spesso le attività basate sulla scienza coinvolgono diversi partner, ad esempio nel caso di collaborazioni interfacoltà o interistituzionali o di consorzi di ricerca (inter) nazionali, oppure nel caso di attività con partner esterni quali organizzazioni di promozione o altri partner

pubblici o privati. In una collaborazione, tutti i partner sono responsabili dell'integrità scientifica.

- All'inizio della collaborazione i partner stabiliscono (idealmente per iscritto) le prescrizioni applicabili in materia di integrità scientifica, compresa la gestione di eventuali violazioni, protezione della proprietà intellettuale delle parti interessate e gestione dei conflitti.
- Partner diversi potrebbero seguire codici e/o prescrizioni procedurali differenti. In questi casi, il presente codice può essere usato come base. Ove possibile, le procedure parallele dovrebbero essere evitate (il sanzionamento multiplo dello stesso comportamento scorretto può tuttavia essere appropriato sulla base di circostanze e di responsabilità individuali).

4.3 Pubblicazione e diffusione⁹

- Di regola, tutti i partner di una collaborazione di ricerca vengono informati e consultati in anticipo su qualsiasi forma di pubblicazione (incl. social network e formati di pubblicazione non tradizionali), sulla presentazione e sulla rielaborazione dei risultati della ricerca. Ciò include anche in particolare la gestione delle pubblicazioni precedenti.
- Gli scienziati, le istituzioni e le organizzazioni di promozione assicurano che tutti i contratti o gli accordi includano clausole eque per la protezione della proprietà intellettuale e di altri diritti sulla ricerca. Gli scienziati osservano le direttive formulate dalle istituzioni e dalle organizzazioni di promozione.
- Se non diversamente concordato, gli scienziati garantiscono che il loro lavoro sarà accessibile al pubblico il più presto possibile in accordo con il principio dell'Open Science.
- Se i risultati della ricerca si rivelano inaffidabili o errati, gli autori o gli editori pubblicano correzioni o ritirano i loro lavori.
- Gli scienziati considerano l'opportunità di pubblicare (in un formato appropriato) risultati di ricerca negativi¹⁰, laddove ciò sia utile all'impiego efficiente delle risorse o sia ritenuto necessario per ragioni etiche.

4.4 Qualifica di autore¹¹

- Un autore è colui che fornisce un contributo significativo alla pianificazione, alla realizzazione, alla qualità ed eventualmente alla rielaborazione dei risultati di un lavoro mediante meriti scientifici personali.¹² La questione della significatività deve essere valutata caso per caso.

⁹ In linea con l'ALLEA (2017):

2.7 Pubblicazione e diffusione.

¹⁰ I risultati negativi sono risultati che non avallano l'ipotesi o non permettono di raggiungere l'obiettivo della ricerca perché non sono disponibili esiti o non possono essere interpretati. Essi sono altrettanto importanti e, come i risultati positivi, contribuiscono al nostro sapere sull'argomento oggetto di studio.

¹¹ In linea con l'ALLEA (2017):

2.7 Pubblicazione e diffusione e Accademie svizzere delle scienze (2013): «Autorschaft bei wissenschaftlichen Publikationen» (Qualifica di autore nelle pubblicazioni scientifiche).

¹² In linea con l'ALLEA (2017):

2.7 Pubblicazione e diffusione e Accademie svizzere delle scienze (2013): «Autorschaft bei wissenschaftlichen Publikationen» (Qualifica di autore nelle pubblicazioni scientifiche).

Possono essere significativi sia la diligenza mirata sia l'«atto del riconoscimento» (ad esempio attraverso il sapere, l'esperienza, l'originalità ecc.)¹³. Anche la qualifica di autore di materiali per l'insegnamento e l'apprendimento deve essere riconosciuta come merito scientifico.

- La qualifica di autore non deriva dalla semplice funzione di una persona. La partecipazione puramente finanziaria o la posizione di superiore non dà diritto di per sé alla qualifica di autore.
- L'integrità scientifica richiede che i contributi di tutti gli autori al risultato di un lavoro siano resi trasparenti. La qualifica di autore, l'ordine in cui compariranno i nomi degli autori e la menzione di contributi specifici a una pubblicazione¹⁴ devono essere chiariti prima della presentazione.
- In caso di più autori, l'ordine in cui sono elencati è determinato dalla significatività dei loro contributi, fatti salvi i regolamenti o le consuetudini specifiche della disciplina per quanto riguarda il ruolo di primo e ultimo autore. Se si sceglie un ordine diverso, questo deve essere indicato con note appropriate.
- In linea di principio, tutti gli autori sono responsabili dell'intero contenuto della pubblicazione, a meno che non siano chiaramente evidenti responsabilità parziali.
- I dettagli sull'attribuzione della qualifica di autore devono essere chiariti dalle parti coinvolte il più presto possibile e disciplinati al più tardi quando diventa chiaro quali collaboratori forniranno un contributo significativo. I regolamenti devono essere presentati in modo trasparente e applicati in modo equo nel corso del progetto.
- Se le questioni relative alla qualifica di autore portano a un disaccordo, le istituzioni e le organizzazioni di promozione prevedono una procedura per la risoluzione dei conflitti.

4.5 Gestione dei dati

- I dati della ricerca¹⁵ devono essere conservati in modo appropriato e in conformità alle prescrizioni vigenti per garantire la loro riproducibilità e/o verificabilità (a seconda della disciplina), affidabilità e precisione. Le istituzioni e le organizzazioni di promozione forniscono per la conservazione dei dati un'infrastruttura corrispondente o assicurano l'accesso a un'infrastruttura.

¹³ Di solito quest'ultimo riceve una ponderazione maggiore, anche se è stato eventualmente impiegato meno tempo di lavoro. Vedi anche Accademie svizzere delle scienze (2013): «Autor-schaft bei wissenschaftlichen Publikationen» (Qualifica di autore nelle pubblicazioni scientifiche), pag. 18.

¹⁴ Una menzione deve essere breve e precisa, ad esempio, «Il Prof. X ha ideato il progetto, il Dr. Y ha raccolto i dati grezzi e creato i grafici, Z ha condotto gli esperimenti e A è stato responsabile della preparazione e dell'analisi del sondaggio».

¹⁵ Dati di ricerca: i dati di ricerca si riferiscono ai dati (digitali) che, a seconda del contesto, costituiscono l'oggetto di un processo di ricerca, scaturiscono durante un processo di ricerca o ne sono il risultato. (Kindling, M.; Schirmbacher,

P. (2013):

«Die digitale Forschungswelt als Gegenstand der Forschung» (Il mondo della ricerca digitale come oggetto della ricerca) In: «Information: Wissenschaft und Praxis»

64 (2/3), pp. 127-136;

<https://www.forschungsdaten.org/index.php/>.

- Le istituzioni e le organizzazioni di promozione comunicano i loro requisiti di gestione dei dati, generalmente aderendo ai principi FAIR¹⁶ in linea con gli obiettivi di Open Data e Open Science.
- Gli scienziati rendono accessibili i dati della ricerca in applicazione dei principi FAIR, a condizione che nessun diritto (in particolare diritti d'autore, protezione dei dati, basi contrattuali) impedisca la pubblicazione.
- Se i dati della ricerca o le fonti di dati non possono essere divulgati o resi accessibili o possono esserlo soltanto dopo un certo periodo di tempo¹⁷, si deve garantire, a meno che non vi si oppongano motivi rilevanti, che i risultati della ricerca siano verificabili. Le persone aventi diritto a tali dati di ricerca o fonti di dati e le loro istituzioni sono responsabili della loro attenta conservazione o, se necessario, della loro distruzione.

4.6 Giudizio e valutazione¹⁸

- Le istituzioni e le organizzazioni di promozione prestano attenzione all'obiettività e all'imparzialità nella selezione dei revisori.
- Gli scienziati assumono anche altri ruoli e nella comunità scientifica esprimono pareri in qualità di referee e partecipano all'attività di revisione e valutazione.
- Gli scienziati rivedono e valutano in maniera trasparente e comprensibile le domande di pubblicazione, finanziamento, nomina, promozione o compenso. Si impegnano all'obiettività, all'imparzialità e alla discrezione e rivelano i conflitti d'interesse. Tengono conto di questi requisiti anche nel contesto di un possibile ruolo di editore.
- Gli scienziati rispettano l'obbligo di discrezione e la proprietà intellettuale di idee, dati o interpretazioni non pubblicati.

4.7 Processo di ricerca¹⁹

- I ricercatori progettano, svolgono, analizzano, documentano e pubblicano la ricerca in maniera rigorosa e con la consapevolezza della loro responsabilità verso la società, l'ambiente e la natura.
- I ricercatori trattano le persone, gli animali e i soggetti di ricerca con rispetto e cura e in conformità alle prescrizioni legali, etiche e specifiche della disciplina.

¹⁶ FAIR = findable, accessible, interoperable and re-usable, ovvero rintracciabili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili: Wilkinson et al. (2016), The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship, Scientific Data 3, doi:10.1038/sdata.2016.18.

¹⁷ In particolare per ragioni di discrezione, protezione dei dati e della personalità, diritti di proprietà intellettuale e sicurezza.

¹⁸ In conformità all'ALLEA (2017): 2.8 Revisione, valutazione ed editing.

¹⁹ In conformità all'ALLEA (2017): 2.3 Procedure di ricerca.

- I ricercatori sono obbligati a identificare e considerare in anticipo i possibili danni e rischi in relazione alla loro ricerca e a rispettare le misure di diligenza. In particolare, questo si applica alla dual-use research²⁰.

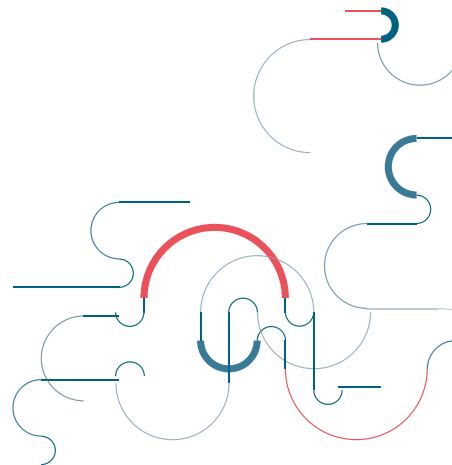
4.8 Donazioni private²¹

La scienza non viene finanziata solo con fondi pubblici. Anche le donazioni private possono essere necessarie per dare nuovo slancio allo sviluppo della ricerca e dell'insegnamento, comprese le infrastrutture necessarie. In tale contesto, devono essere tenuti in considerazione i seguenti principi:

- l'autonomia e l'indipendenza dell'istituzione e dell'organizzazione di promozione rimangono inalterate;
- la libertà d'insegnamento e di ricerca così come la libertà di metodi e di pubblicazione rimangono garantite;
- la donazione è disciplinata in un contratto con i soggetti erogatori in modo comprensibile e per iscritto. Qualsiasi condizione o requisito deve essere specificato con precisione e nessuna influenza può essere esercitata sui risultati della ricerca. La competenza per le decisioni relative al personale e agli acquisti rimane all'istituzione o all'organizzazione di promozione che ha ricevuto la donazione;
- l'origine delle donazioni deve essere nota e la donazione in quanto tale deve essere dichiarata nell'ambito della pubblicazione. L'accettazione di donazioni non deve dare luogo a conflitti d'interesse.

²⁰ Nel contesto di un maggiore potenziale di rischio, le Life Sciences definiscono la dual-use research of concern come segue: «ricerca che, sulla base delle conoscenze attuali, è ragionevolmente prevedibile che fornisca conoscenze, informazioni, prodotti o tecnologie che potrebbero essere impropriamente applicati in modo diretto costituendo una minaccia importante, con potenziali conseguenze su vasta scala, per la salute e la sicurezza pubblica, le colture agricole e di altro tipo, gli animali, l'ambiente, i materiali o la sicurezza delle nazioni». Accademia di scienze naturali, 2017: pag. 12.

²¹ Secondo l'ETH di Zurigo (2014): «Verhaltenskodex der ETH Zürich für den Umgang mit Zuwendungen» (Codice di condotta dell'ETH di Zurigo per il trattamento delle donazioni).



5. Violazioni dell'integrità scientifica

5.1. Inquadramento giuridico

Le violazioni dell'integrità scientifica (di seguito «comportamento scorretto in ambito scientifico») possono trasgredire varie norme: le norme giuridiche (ad es. diritti di protezione dei dati e della personalità, diritti di proprietà intellettuale, concorrenza sleale, norme di diritto civile e penale), i principi di base dell'integrità scientifica descritti sopra (→ **cap. 3 Principi di base dell'integrità scientifica/cap. 4 Attuazione dei principi di base**) così come le norme di buona prassi scientifica specifiche della disciplina.

La ricerca e l'insegnamento possono però mettere in pericolo o distruggere valori anche in altro modo, danneggiare gli interessi pubblici o la dignità umana, fare un uso non sostenibile delle risorse o fornire conoscenze che costituiscono una minaccia per l'umanità e l'ambiente. Nessuna norma può escludere questi pericoli. La responsabilità della scienza va ben al di là dei casi descritti di comportamenti scorretti in ambito scientifico.

Lo spettro dei comportamenti scorretti in ambito scientifico è ampio, dalla negligenza involontaria al comportamento scorretto intenzionale²². Per esempio, anche l'istigazione e la tolleranza della connivenza²³ sono considerate comportamento scorretto.

Le violazioni descritte di seguito riguardano i principi di base dell'integrità scientifica e la loro attuazione (→ **cap. 3 Principi di base dell'integrità scientifica/cap. 4 Attuazione dei principi di base**).

5.2. Definizione delle violazioni

5.2.1 Premessa

Il comportamento scorretto in ambito scientifico può assumere molteplici forme. Quella che segue è una descrizione delle violazioni dell'integrità scientifica, basata su codici comparabili²⁴. Un particolare comportamento scorretto può costituire più di una violazione.

Altri comportamenti non esplicitamente descritti ma che sono paragonabili possono parimenti essere qualificati come comportamento scorretto in ambito scientifico.

²² Agisce per negligenza chiunque non consideri le conseguenze del suo comportamento imprudente contrario al proprio dovere o non ne tenga conto. Quando norme speciali richiedono un certo comportamento, il grado di attenzione da osservare è determinato principalmente da queste prescrizioni (DTF 135 IV 56).

²³ Principi di base e regole di procedura inerenti all'integrità nella ricerca scientifica. Accademie svizzere delle scienze, 2008.

²⁴ Principi di base e regole di procedura inerenti all'integrità nella ricerca scientifica. Accademie svizzere delle scienze, 2008 e The European Code of Conduct for Research Integrity. ALLEA, 2017.

5.2.2 Fabbricazione di dati o risultati presunti

La fabbricazione di risultati (ingl. fabrication) consiste nell'affermare, registrare o altrimenti rappresentare dati, principi o risultati inesistenti. Questo include citazioni errate o fuorvianti da opere o presunte tali di terzi.

5.2.3 Falsificazione

La falsificazione si riferisce alla manipolazione sleale, intenzionale o gravemente negligente di materiali, strumenti o procedure di ricerca. Tale manipolazione può includere in particolare l'alterazione non veritiera, l'enfaticizzazione, l'omissione o la cancellazione di dati o risultati e della loro rappresentazione. Anche l'interpretazione deliberatamente errata dei risultati della ricerca costituisce una falsificazione.

5.2.4 Plagio

Il plagio si riferisce a situazioni in cui la propria prestazione non può essere sufficientemente distinta da una prestazione altrui o da una propria prestazione precedente.

Secondo questo codice, il plagio esiste in particolare nei casi seguenti:

- utilizzo di lavori (compreso da fonti non pubblicate), idee (compresa la struttura) o formulazioni di terzi senza corretta indicazione della fonte;
- utilizzo di opere di terzi con lievi adattamenti o traduzioni, senza corretta indicazione della fonte;
- riutilizzo di parti sostanziali di lavori propri tratti da pubblicazioni scientifiche e proposte di ricerca, nonché da fonti non pubblicate, senza corretta indicazione della fonte, in particolare anche in caso di compartecipazione di terzi ai propri lavori e proposte («autoplagio»);
- riutilizzo di pubblicazioni redatte in qualità di co-autore senza corretta indicazione della fonte.

5.2.5 Comportamento scorretto per quanto riguarda la qualifica di autore²⁵

Il comportamento scorretto in ambito scientifico in relazione all'indicazione e all'ordine di apparizione degli autori è presente in particolare nei casi seguenti:

- rivendicazione della qualifica di autore senza aver dato un contributo sostanziale significativo al lavoro (comprese le domande di ricerca);
- mancata menzione di persone che hanno dato un contributo significativo alla pubblicazione attraverso meriti scientifici personali o svalutazione del loro contributo;
- ordine degli autori che non riflette adeguatamente la portata dei contributi di ciascuna persona (specifico della disciplina)²⁶.

5.2.6 Liste di pubblicazione non corrette

Il comportamento scorretto in ambito scientifico in relazione all'indicazione nelle liste di pubblicazione è presente in particolare nei casi seguenti:

- informazioni nelle liste di pubblicazione che si discostano dalla forma pubblicata o sono fuorvianti;
- indicazioni false o fuorvianti sullo stato di pubblicazione del proprio lavoro²⁷.

5.2.7 Gestione scorretta dei dati e dei materiali

Il comportamento scorretto in ambito scientifico nella gestione dei dati o dei materiali è presente in particolare nei casi seguenti:

- nessuna o incompleta indicazione di dati e fonti di dati (in forma adeguata);
- raccolta e trattamento dei dati personali senza ottenere il preventivo consenso («Informed Consent»)²⁸;
- riproduzione, condivisione o utilizzo di dati senza autorizzazione;
- insufficiente pseudonimizzazione/anonimizzazione dei dati;
- violazione degli obblighi di divulgazione (→ cfr. 4.5 Gestione dei dati);
- conservazione impropria dei dati;
- violazioni dell'obbligo di conservazione dei dati (→ cfr. 4.5 Gestione dei dati) o dei materiali (ad es. eliminazione di dati e materiali prima della scadenza di un termine di conservazione prescritto).

²⁵ Autorschaft bei wissenschaftlichen Publikationen» (Qualifica di autore nelle pubblicazioni scientifiche). Accademie svizzere delle scienze, 2013.

²⁶ Vedi anche «Autorschaft bei wissenschaftlichen Publikationen» (Qualifica di autore nelle pubblicazioni scientifiche). Accademie svizzere delle scienze, 2013: 3.4f.

²⁷ Ad esempio, «pubblicazione in fase di stampa», quando il manoscritto non è ancora stato accettato.

²⁸ L'«Informed Consent» è un processo attraverso il quale i ricercatori ottengono e mantengono il permesso di una persona o di un rappresentante autorizzato a partecipare a uno studio di ricerca (fonte: Research Guides University of Southern California: <https://libguides.usc.edu/writingguide/informedconsent> Aggiornato al: 4.6.2020, traduzione propria).

5.2.8 Comportamento scorretto nella collaborazione

Il comportamento scorretto in ambito scientifico nella collaborazione tra persone è presente in particolare nei casi seguenti:

- trascuratezza del dovere di cura e supervisione;
- abuso di una posizione dirigenziale per istigare, promuovere o nascondere violazioni dell'integrità scientifica;
- manomissione, rallentamento, impedimento o denigrazione della ricerca di altri, all'interno o all'esterno del proprio gruppo di ricerca;
- ostruzionismo nella collaborazione mediante trattenimento indebito dei risultati della ricerca;
- rifiuto di accordare alle persone autorizzate la visione dei dati e dei risultati della ricerca;
- violazione degli obblighi di riservatezza e di discrezione;
- qualsiasi forma di molestia e discriminazione, in particolare sulla base di caratteristiche culturali, socio-demografiche o altre caratteristiche personali e dei percorsi professionali.

5.2.9 Comportamento scorretto nella valutazione e nelle revisioni paritarie (peer review)

Il comportamento scorretto in ambito scientifico in relazione alla valutazione e alle revisioni paritarie è presente in particolare nei casi seguenti:

- redazione di valutazioni scientifiche senza chiarire se il sapere pertinente sia disponibile nel settore specifico;
- redazione di valutazioni scientifiche e revisioni paritarie che non sono fondati, oggettivi e appropriati;
- occultamento di conflitti di interesse o altre ragioni di legittima suspizione;
- utilizzo o divulgazione non autorizzati di informazioni confidenziali a cui è stato dato accesso nel contesto dell'attività di valutazione;
- appropriazione delle idee a cui si ha accesso nel contesto dell'attività di valutazione.

5.2.10 Comportamento scorretto nelle procedure riguardanti l'integrità scientifica

Il comportamento scorretto in relazione alle procedure riguardanti l'integrità scientifica è presente in particolare nei casi seguenti:

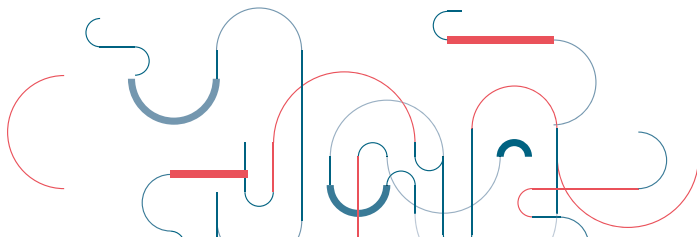
- accusa di violazione dell'integrità scientifica senza una ragionevole causa;

- occultamento o mascheramento di violazioni dell'integrità scientifica commesse da terzi;
- discriminazione nei confronti di persone che hanno denunciato un comportamento scorretto in ambito scientifico o nei cui confronti è sollevato un sospetto di comportamento scorretto (presunzione di innocenza).

5.2.11 Altre forme di comportamento scorretto in ambito scientifico

Tra le altre forme di comportamento scorretto in ambito scientifico rientrano in particolare:

- insufficiente inquadramento delle dottrine e delle teorie rappresentate nello stato generale della conoscenza, così come affermazioni inesatte o denigratorie su dottrine e teorie divergenti;
- organizzazione e conduzione di ricerche senza ottenere i necessari permessi o conferme;
- dichiarazioni false sulla persona e sul curriculum vitae nell'ambito della ricerca e della scienza e nell'acquisizione di finanziamenti da parte di terzi;
- citazione ingiustificata e/o selettiva o autocitazione;
- fondazione o sovvenzionamento di riviste o piattaforme senza adeguati standard di qualità;
- mancata considerazione e accettazione dei possibili danni e rischi associati alla ricerca (→ cfr. 4.7 Processo di ricerca);
- possibilità ai promotori e agli sponsor di influenzare l'indipendenza della metodologia di ricerca o la comunicazione dei risultati della ricerca.



6. Organizzazione procedurale e principi di base procedurali

6.1 Premessa

Il seguente capitolo tratta in particolare dell'organizzazione e della procedura in caso di sospetto di comportamento scorretto in ambito scientifico. Le istanze e le fasi procedurali descritte nel capitolo 6.3 Organizzazione procedurale sono da intendersi come raccomandazioni. La configurazione concreta dell'organizzazione e della procedura è responsabilità della rispettiva istituzione e organizzazione di promozione. I compiti assegnati alle istanze possono anche essere responsabilità di diverse istituzioni o organizzazioni di promozione che lavorano insieme.

Come spiegato nel capitolo 5.1 Inquadramento giuridico, il comportamento scorretto in ambito scientifico può violare non solo il codice e le sue attuazioni ma anche le prescrizioni legali pertinenti. Tali violazioni devono, se necessario, essere esaminate e punite dai tribunali o da altre autorità competenti. Se possibile, le procedure giudiziarie devono essere coordinate con le procedure per comportamento scorretto in ambito scientifico (→ cfr. Appendice I e II).

Indipendentemente dalle procedure e dalle istanze incaricate di trattare casi concreti, si raccomanda che le istituzioni e le organizzazioni di promozione nominino un organismo di integrità che promuova l'integrità scientifica. Questo può, per esempio, elaborare e aggiornare i regolamenti inerenti l'integrità scientifica, esaminare criticamente la loro attuazione e avviare misure per consolidare la cultura dell'integrità scientifica (per es. corsi di formazione, forum di discussione ecc.).

Le istituzioni o le organizzazioni di promozione devono comunicare chiaramente le responsabilità e gli indirizzi di contatto in relazione all'integrità scientifica.

6.2 Responsabilità

L'istituzione presso la quale si è verificata una presunta violazione dell'integrità scientifica e/o l'organizzazione di promozione interessata da una tale violazione sono responsabili dell'indagine.

6.3 Organizzazione procedurale

L'organizzazione procedurale qui raccomandata prevede i compiti seguenti:

- consultazione e arbitraggio;
- indagine;
- decisione;
- appello (ricorso).

Da un punto di vista organizzativo, i singoli compiti sono generalmente svolti da istanze o persone diverse (di seguito denominate «istanze»). La loro designazione è affidata alle istituzioni competenti e alle organizzazioni di promozione. Pur non costituendo una fase procedurale formale, la consultazione e l'arbitraggio possono tuttavia configurarsi come fase preliminare di una procedura.

6.3.1 Consultazione e arbitraggio

Ogni istituzione o organizzazione di promozione istituisce un'istanza consultativa e di arbitraggio per affrontare questioni e controversie riguardanti l'integrità scientifica.

Per assolvere questo compito si applicano i seguenti principi di base:

- l'istanza consultativa e di arbitraggio deve essere indipendente, non subordinata a istruzioni e rimanere in carica per un periodo di tempo adeguato;
- la consultazione e l'arbitraggio possono essere assunti da persone che fanno parte di un gruppo. Ove possibile, nella sua composizione deve essere presa in considerazione la diversità (compresa la disciplina specialistica, il livello di carriera, il sesso);
- l'istanza consultativa e di arbitraggio è tenuta alla discrezione. Le segnalazioni riguardanti terzi saranno inoltrate solo d'intesa con la persona che chiede consiglio;
- se durante la consultazione sorge un sospetto di comportamento scorretto in ambito scientifico da parte della persona che chiede consiglio, questo le deve essere fatto presente;
- se, sulla base del comportamento scorretto descritto, si ha motivo di ritenere che potrebbero essere applicate altre prescrizioni legali pertinenti (ad es. fattispecie penali, cfr. Appendice), la persona che chiede consiglio deve esserne informata;

- l'istanza consultativa e di arbitraggio può concludere un caso di minore rilevanza disponendo misure appropriate o formulando raccomandazioni;
- se le persone coinvolte non raggiungono un accordo, possono chiedere l'apertura di una procedura formale da parte dell'istanza inquirente.

6.3.2 Indagine

Ogni istituzione o organizzazione di promozione nomina un'istanza inquirente per l'indagine su sospetti comportamenti scorretti in ambito scientifico. Quest'ultima può essere interpellata caso per caso.

Per assolvere questo compito si applicano i seguenti principi di base:

- per fornire supporto tecnico, possono essere coinvolti esperti della disciplina interessata;
- l'istanza inquirente provvede alle indagini e alle misure iniziali e assicura le prove sulla base del diritto procedurale applicabile;
- se un sospetto di comportamento scorretto in ambito scientifico si rivela fondato, l'istanza inquirente apre una procedura e informa la persona accusata;
- l'istanza inquirente dà alla persona accusata la possibilità di pronunciarsi sulle accuse che le vengono mosse e sui risultati dell'indagine, di presentare prove e di chiedere che vengano svolte ulteriori indagini;
- entro un periodo di tempo ragionevole, l'istanza inquirente deve stabilire in modo definitivo se ha avuto luogo un comportamento scorretto in ambito scientifico e deve emettere una raccomandazione sul tipo e sull'entità della sanzione all'attenzione dell'istanza decisionale;
- se l'istanza inquirente non riscontra alcun comportamento scorretto, deve interrompere la procedura e informare l'accusato e l'istanza decisionale;
- la persona accusata può chiedere che le persone che erano a conoscenza della segnalazione siano informate in modo appropriato sul risultato dell'indagine.

6.3.3 Decisione

Ogni istituzione o organizzazione di promozione nomina un'istanza responsabile di adottare decisioni nelle procedure riguardanti il comportamento scorretto in ambito scientifico. Di solito tale istanza coincide con il più alto grado dirigenziale dell'istituzione o dell'organizzazione di promozione. In caso contrario, la direzione dell'istituzione o dell'organizzazione di promozione viene informata della decisione.

Per assolvere questo compito si applicano i seguenti principi di base:

- l'istanza decisionale determina l'eventuale sanzione. Si assicura che la sanzione sia appropriata e proporzionata e che rispetti il principio della parità di trattamento;
- il sanzionamento di un comportamento scorretto è disciplinato dalla legge applicabile all'istituzione o all'organizzazione di promozione;
- l'istanza decisionale notifica la sua decisione per iscritto alla persona accusata. Le decisioni contengono un avvertimento circa i mezzi d'impugnazione (informazioni sulla possibilità di appello).

6.3.4 Appello

Contro le decisioni dell'istanza decisionale può essere presentato un appello (ricorso). La competenza è determinata dal diritto procedurale applicabile.

6.4 Principi procedurali

L'elaborazione concreta della procedura nelle istituzioni o nelle organizzazioni di promozione avviene nel quadro del diritto applicabile (diritto federale o diritto amministrativo cantonale). Nella procedura, i seguenti principi si applicano come standard minimi.

6.4.1 Avvio della procedura

Le istituzioni e le organizzazioni di promozione chiariscono possibilmente i casi sospetti di presunte violazioni dell'integrità scientifica di norma entro tre mesi dalla loro conoscenza e avviano all'occorrenza le indagini e i procedimenti del caso.

6.4.2 Audizione

La persona accusata deve essere ascoltata dall'istanza inquirente in modo appropriato e ha il diritto di rifiutarsi di deporre.

6.4.3 Patrocinatore legale

La persona accusata può farsi assistere durante la procedura da un patrocinatore legale.

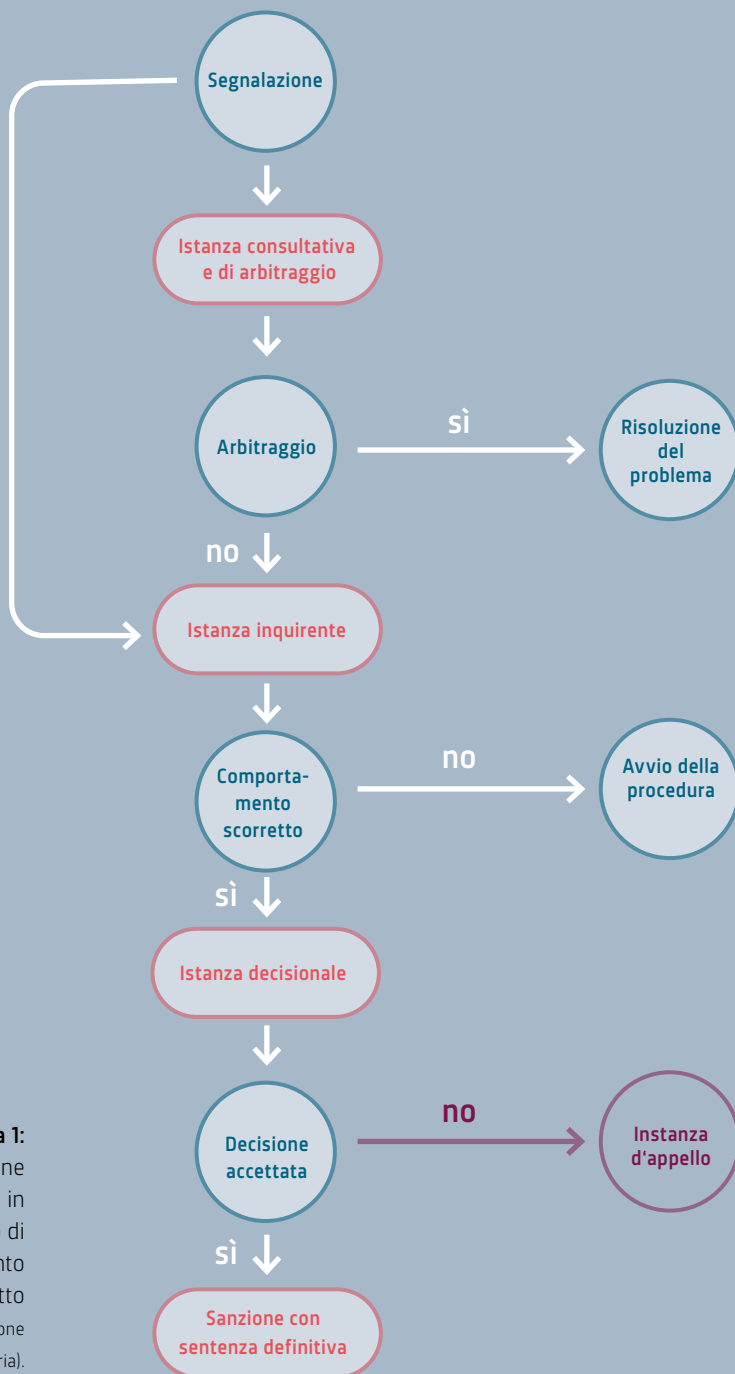


Figura 1:
Rappresentazione
della procedura in
caso di sospetto di
comportamento
scorretto
(rappresentazione
propria).

6.4.4 Documentazione ed esame degli atti

Le singole fasi procedurali vengono documentate. Tutti gli atti devono essere archiviati in un fascicolo relativo al caso e sono custoditi presso l'istituzione o l'organizzazione di promozione responsabile.

La persona accusata ha il diritto di esaminare gli atti secondo le regole procedurali applicabili.

6.4.5 Discrezione

Tutte le parti coinvolte nella procedura da parte dell'istituzione o dell'organizzazione di promozione sono soggette all'obbligo di discrezione. In particolare, le informazioni sulle procedure in corso devono essere trattate in modo confidenziale. Resta riservato il diritto di fornire informazioni dopo la conclusione della procedura (→ cfr. 6.4.8 Informazione e comunicazione).

Il diritto alla discrezione si applica in linea di principio anche alla persona che ha effettuato la segnalazione. La discrezione può eventualmente non essere rispettata nel corso dell'indagine. In questo caso, l'istituzione o l'organizzazione di promozione garantisce la protezione contro ogni possibile pregiudizio o rappresaglia, in particolare se il segnalante è in una relazione di dipendenza con la persona accusata.

6.4.6 Parzialità e prevenzione dei conflitti d'interesse

Nessuna persona che sia di parte nella questione o nei confronti della quale sussista una giustificata apparenza di parzialità può intervenire nelle procedure delle istanze inquirenti e decisionali²⁹. In particolare, deve essere tenuto conto di una possibile dipendenza dell'istanza inquirente o decisionale dalla persona accusata o che ha effettuato la segnalazione.

All'inizio di ogni fase procedurale, la persona accusata viene informata della composizione dell'istanza competente in modo che possa invocare eventuali motivi di ricsuzione.

6.4.7 Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime avranno un seguito soltanto se il comportamento scorretto denunciato è sufficientemente comprovato e può quindi essere indagato dall'istanza inquirente.

²⁹ Vi è parzialità in particolare in caso di parentela, stretta amicizia o inimicizia, precedente o attuale qualifica di co-autore o una situazione di concorrenza precedente o attuale.

6.4.8 Informazione e comunicazione

L'informazione sull'integrità scientifica e la comunicazione sui casi di violazione dell'integrità rivestono notevole importanza. In particolare, hanno un effetto preventivo nell'ottica del messaggio centrale secondo il quale l'integrità scientifica è essenziale per la scienza ed è pretesa con coerenza.

- Le istituzioni o le organizzazioni di promozione devono affrontare attivamente e in modo completo la questione dell'integrità scientifica nella comunicazione pubblica. In particolare, forniscono informazioni sulle politiche e sui regolamenti in materia.
- Le istituzioni o le organizzazioni di promozione forniscono informazioni sui casi sospetti e sulle indagini in corso, rispettando il principio della presunzione di innocenza, i diritti della personalità delle persone interessate e la protezione dei dati.

In linea di principio, le istituzioni o le organizzazioni di promozione forniscono informazioni in forma anonima sulle procedure e sulle sanzioni per le quali è stata emessa una sentenza definitiva. Nell'interesse della trasparenza e della prevenzione, si impegnano a favore di una comunicazione attiva.

6.4.9 Scambio di dati

Spesso le indagini e le procedure relative a sospetti comportamenti scorretti e le sanzioni non riguardano solo le parti direttamente coinvolte, vale a dire la persona interessata dal sospetto o dalla sanzione e l'istituzione o l'organizzazione di promozione che indaga o sanziona. Per esempio le indagini richiedono informazioni da terzi oppure sussistono diritti d'informazione delle istituzioni d'impiego in relazione ai loro membri.

³⁰ Istituzioni e organizzazioni di promozione soggette al diritto federale, come il FNS, Innosuisse e i PF dispongono di una base legale per la fornitura di informazioni: l'articolo 12 capoverso 2 LPRI e l'articolo 20b della legge sui PF; nel caso delle istituzioni cantonali, nella maggior parte dei casi mancano le basi legali.

Le istituzioni o le organizzazioni di promozione si impegnano a collaborare nell'ambito dell'integrità scientifica. Scambiando informazioni, esse contribuiscono a prevenire, chiarire e sanzionare il comportamento scorretto in ambito scientifico. Nella misura consentita dalla legge, forniscono informazioni in casi concreti e ottengono esse stesse informazioni.³⁰ S'impegnano affinché

- i diritti e gli obblighi nello scambio inter-istituzionale di informazioni in materia di integrità scientifica siano chiaramente definiti e consentano loro di collaborare efficacemente nell'interesse dell'integrità scientifica, e

- venga richiesta in modo coerente un'autodichiarazione da parte degli scienziati prima di assumere un nuovo compito (ad es. un impiego, la partecipazione a comitati scientifici) e durante il suo esercizio.

Quando si scambiano informazioni sulle sanzioni, le istituzioni e le organizzazioni di promozione tengono conto del principio di proporzionalità, ossia valutano se la gravità della violazione o della sanzione giustifichi la fornitura di informazioni. Le circostanze del singolo caso possono giustificare il fatto che le istituzioni o le organizzazioni di promozione scelgano di non fornire informazioni e di optare invece per una sensibilizzazione o un coaching. Nel caso di scienziati all'inizio della carriera è possibile tenere conto della mancanza di esperienza.

6.4.10 Prescrizione

A differenza del diritto penale, i regolamenti e i codici esistenti sull'integrità scientifica lasciano aperta la questione della prescrizione. Questo significa che le persone che probabilmente hanno assunto un comportamento scorretto possono dover affrontare una procedura anche molti anni dopo, indipendentemente dalla gravità dell'accusa. In altre parole, vi è una mancanza di certezza del diritto. Allo stesso tempo, un comportamento scorretto del passato può avere ancora ripercussioni diversi anni dopo, giustificando il sanzionamento del comportamento scorretto anche al termine di un periodo di tempo più lungo.

La questione se il presunto comportamento scorretto possa ancora essere stabilito dipende dalla disponibilità di prove. A seconda della disciplina e dell'accusa, questo può essere il fattore dirimente per decidere se un sospetto dovrà essere indagato o meno. Ciò comporta il rischio di una disparità di trattamento rispetto alle situazioni in cui le prove sono ancora disponibili, rischio questo che deve essere tenuto in considerazione nella valutazione.

In tale contesto si raccomanda che le istituzioni e le organizzazioni di promozione definiscano, sulla base dei seguenti punti di riferimento, il termine entro il quale il sospetto di comportamento scorretto deve essere indagato o cadere in prescrizione.

- Qual è la gravità del presunto comportamento scorretto? Gli aspetti da considerare nella valutazione possono essere: intenzione, maturità accademica, numero di violazioni, danno a terzi, periodo di tempo coinvolto.

- Il comportamento scorretto influisce sul presente e, in caso affermativo, in che modo (ad es. titoli o posizioni ricoperte ingiustamente)?
- Il comportamento sarebbe già stato considerato scorretto al momento in cui si presume abbia avuto luogo?

6.5 Sanzioni

Lo scopo di questo codice non è quello di prescrivere le sanzioni che devono essere pronunciate nelle istituzioni e nelle organizzazioni di promozione. Un tale compito spetta alle istituzioni e alle organizzazioni di promozione nell'ambito del diritto applicabile. Si raccomanda tuttavia che, per quanto possibile, le istituzioni e le organizzazioni di promozione siano coerenti tra loro per quel che riguarda le sanzioni per violazioni simili. Le istituzioni e le organizzazioni di promozione usano i forum nazionali per stabilire pratiche sanzionatorie comuni e coerenti.

A seconda della situazione, sono possibili le seguenti sanzioni:

- ammonimento;
- avvertimento;
- congedo;
- trasferimento;
- licenziamento;
- blocco, riduzione o restituzione dei finanziamenti per la ricerca;
- nota più bassa o minima;
- esclusione dagli studi (temporanea o permanente);
- ritiro di un titolo accademico o dell'autorizzazione a insegnare.

Se del caso, una sanzione può essere combinata con altre misure concrete. Queste possono essere, per esempio:

- coaching;
- formazione;
- formazione post-laurea;
- obbligo di correggere i risultati della ricerca o la documentazione didattica;
- divieto di prestare assistenza a collaboratori, studenti e dottorandi.

Quando si impongono delle sanzioni, devono essere rispettati in particolare i principi di legalità, proporzionalità e parità di trattamento. Le sanzioni devono tenere conto delle specificità delle fasi della carriera accademica e dell'importanza del caso individuale. Occorre considerare non solo la gravità della violazione, ma anche il danno arrecato.

APPENDICE

I. Comportamento rilevante ai fini del diritto penale e del diritto penale accessorio e violazione di disposizioni di diritto pubblico e privato

Le fattispecie e le norme giuridiche elencate di seguito possono interessare anche l'integrità scientifica (elenco esemplificativo e non esaustivo).

- Truffa (*art. 146 del Codice penale svizzero*)
- Reati di diffamazione (*art. 173 e segg. del Codice penale svizzero*)
- Molestie sessuali (*sul posto di lavoro*) (*art. 4 LPar³¹ o art. 198 del Codice penale svizzero³²*)
- Falsità in documenti (*art. 251 e segg. del Codice penale svizzero*)
- Truffa in materia di prestazioni e di tasse, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, soppressione di documenti e favoreggiamento (*art. 37 LSu³³ in combinato disposto con gli artt. 14-18 DPA³⁴*)
- Conseguimento fraudolento di un profitto (*art. 38 LSu*)
- Ricerca senza l'autorizzazione necessaria (*art. 62 e segg. LRUm³⁵*)
- Violazione delle prescrizioni sulla protezione dei dati (*art. 33 LPD³⁶*)
- Violazione degli obblighi d'informazione, di notifica e di collaborazione e dell'obbligo di discrezione (*art. 34 e 35 LPD*)
- Mancata comunicazione di conflitti d'interesse nelle procedure amministrative (*art. 10 PA per le persone che prendono o preparano una decisione*)
- Violazione delle norme di diritto pubblico della LPRI e delle disposizioni di promozione del FNS e di Innosuisse
- Violazioni delle disposizioni in materia di agenti terapeutici e trapianti
- Violazioni delle disposizioni sulla protezione dell'ambiente e sull'ingegneria genetica e delle disposizioni sulla protezione degli animali
- Concorrenza sleale
- Violazioni del diritto d'autore e dei brevetti
- Violazione degli obblighi contrattuali: ad es. violazione di un contratto d'edizione, violazione di un accordo contrattuale con i partner del progetto o gli sponsor
- Violazioni della protezione della personalità, come leggere le e-mail di altre persone, registrare conversazioni senza consenso o sorvegliare i locali di lavoro

³¹ Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar, RS 151.1).

³² Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.00).

³³ Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, RS 616.1).

³⁴ Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (RS 313.0).

³⁵ Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, RS 810.30).

³⁶ Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RS 235.1).

³⁷ Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021).

- Comportamento rilevante ai fini del diritto del personale:
 - mobbing, molestie sessuali sul posto di lavoro;
 - mancata comunicazione di conflitti d'interesse;
 - violazione degli obblighi di notifica nei confronti del datore di lavoro;
 - registrazione errata del tempo di lavoro.

II. Responsabilità

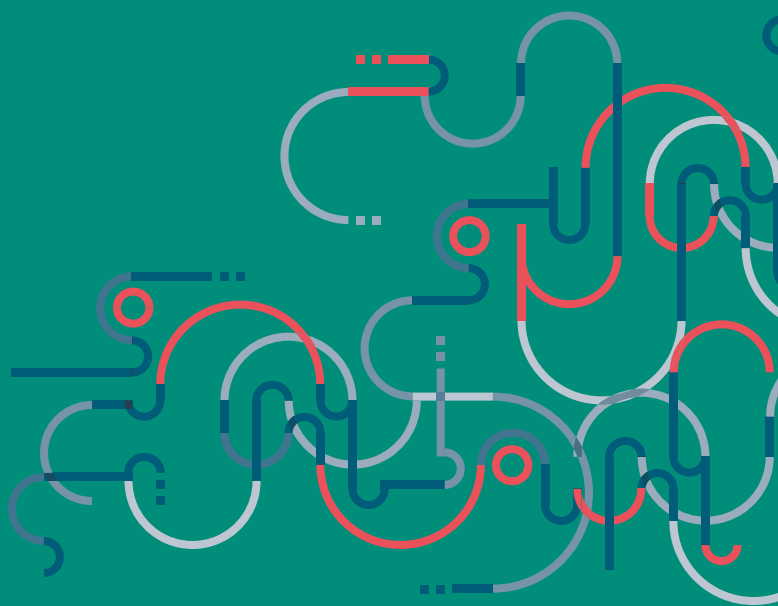
Le violazioni dell'integrità scientifica sono indagate dalle istanze competenti delle istituzioni e delle organizzazioni di promozione interessate. La competenza per indagare su altre violazioni può essere differenziata in modo semplificato come segue:

- Reati penali (accessori) da parte delle autorità penali
- Violazione delle norme di diritto pubblico da parte dell'autorità interessata
- Controversie in relazione a terzi riguardanti per esempio la qualifica di co-autore, il partenariato di progetto, le case editrici ecc. nelle procedure di diritto civile di risoluzione delle controversie
- Comportamento scorretto nel rapporto di lavoro nell'ambito di procedure disciplinari del datore di lavoro
- Infine, altre organizzazioni come quelle professionali possono identificare e sanzionare le violazioni delle loro prescrizioni.



Lo standard più elevato per l'efficienza ecologica.
Prodotti per stampe certificati Cradle to Cradle™
fabbricati da Vögel AG.
Eccetto rilegatura.

Cradle to Cradle Certified™
is a certification mark licensed by
the Cradle to Cradle Products
Innovation Institute.





accademie svizzere
delle scienze

Accademie svizzere delle scienze
Laupenstrasse 7
casella postale
3001 Berna
Tel. 031 306 92 20
info@siwss-academies.ch

 [@academies_ch](https://twitter.com/academies_ch)

 [Swiss Academies of Arts and Sciences](https://www.youtube.com/SwissAcademies)

 [swiss_academies](https://www.instagram.com/swiss_academies)

accademie-svizzere.ch

